Documento firmato digitalmente
Il Relatore
SANTO LOPES

Il Presidente
GIANCARLO VINCENZO CASCINO

Sentenza n. 1210/2025
Depositata il 18/02/2025
Il Segretario
SALVATORE ROSARIO RUSSO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 31/01/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CASCINO GIANCARLO VINCENZO, Presidente
LOPES SANTO, Relatore
TOSCANO SALVATORE, Giudice

in data 31/01/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso [redacted] depositato il [redacted]

proposto da

[redacted]

Difeso da
Salvatore Traina - [redacted]

ed elettivamente domiciliato presso salvatore.traina@pec.ordineavvocaticatania.it

contro

Ag.entrate - Riscossione - Catania

Difeso da
[redacted]

ed elettivamente domiciliato presso [redacted]

Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando 95100 Catania CT

elettivamente domiciliato presso dp.catania@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- INT.PAGAMENTO n. [redacted] TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- INT.PAGAMENTO n. [redacted] TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- INT.PAGAMENTO n. [redacted] TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010

- INT.PAGAMENTO n. [redacted] TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- INT.PAGAMENTO n. [redacted] TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 16/01/2023 la signora [redacted] con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione e contro l'Agenzia delle Entrate, avverso l'intimazione di pagamento n. [redacted] notificata il 1/9/2022 di euro 2.318,94.

Eccepiva:

1) Illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta per intervenuta prescrizione del credito, successiva alla notifica delle cartelle presupposte. Precisava che la pretesa avanzata dal Concessionario è da considerarsi nulla e improduttiva di effetti giuridici per intervenuta prescrizione dei termini di legge previsti in tema di bollo auto. Da un sommario esame della suddetta intimazione è possibile evincere come l'A.d. E.R., per conto dell'Agenzia delle Entrate di Catania, richieda all'odierna ricorrente, a mezzo dell'atto impugnato, il pagamento di tasse auto, relative ad annualità pregresse. In termini generali, il termine entro il quale il Concessionario, per conto dell'Ente impositore, avrebbe dovuto esercitare il proprio diritto al recupero delle predette somme e delle relative penalità, in 3 tema di bollo auto, è quello triennale: termini decorrenti dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo notificato al contribuente. In tema di tasse automobilistiche, i termini entro cui l'atto amministrativo impugnato andava notificato alla ricorrente era quello previsto ex art. 1, co. 163, L. 296/06 (Finanziaria 2007) e dall'art. 3 del D.l. 2/86, convertito in L. 60/86. Il termine di prescrizione triennale vale tanto per l'attività di accertamento quanto per quella di riscossione. Citava giurisprudenza di legittimità.

2. Mancata prova di regolare notifica degli atti presupposti richiamati nell'atto impugnato. Rilevava come l'intimazione di pagamento opposta richiami, quali atti presupposti, alcune cartelle esattoriali (rispettivamente, nn. [redacted]), presumibilmente aventi ad oggetto il riscontro delle supposte violazioni sanzionate dall'atto opposto, le quali tuttavia non risultano essere state precedentemente notificate alla ricorrente. Fermo restando che dalla data di presunta notifica delle richiamate cartelle a quella di notifica dell'intimazione di pagamento opposta è decorso il termine di prescrizione triennale previsto ex lege, in ogni caso si rappresenta che l'eventuale mancata notifica degli atti presupposti richiamati all'interno dell'atto impugnato determina anch'essa l'estinzione dell'obbligazione di pagamento. Tale mancanza viola infatti un chiaro obbligo di legge: Legge che dispone che laddove, nella motivazione di un provvedimento amministrativo, sia fatto riferimento ad un altro atto, lo stesso deve essere allegato all'atto che lo richiama, in ossequio all'obbligo di motivazione previsto ex art. 7 L. 212/00 (cd. Statuto del Contribuente).

Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione dello stesso ricorrendo i presupposti di legge.

Chiedeva, altresì, la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

Con vittoria di spese e compensi professionali.

Allegava copia dell'atto impugnato.

In data 16/02/2023 si costituiva l'Agenzia delle Entrate la quale controdeduceva, rilevando:

In via preliminare, l'inammissibilità del ricorso poiché l'intimazione di pagamento, in mancanza di una previsione normativa specifica, non è atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/92. Precisava, altresì, che le cartelle di pagamento sottostanti sono state regolarmente notificate, rimandando la prova al concessionario.

Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato.

Allegava: controdeduzioni, con copia per il ricorrente 2. diniego con allegata bozza di controdeduzioni 3. copia notifica atti prodromici 4. nota spese

In data 16/03/2023 l'Agenzia delle Entrate depositava memorie difensive con le quali rilevava:

che la maggior parte dei ruoli erariali risultano annullati ai sensi dell'art. art. 1, comma 222, L. 197-2022, precisamente i ruoli incorporati nelle seguenti cartelle di pagamento: 1) [redacted] - id. partita 11006A036040000 ed id. partita 11006A051733000; 2) [redacted] - id. partita 13006A028090000 ed id. partita 13006A046362000; 3) [redacted] - id. partita 15009A036957000; che per i rimanenti ruoli erariali, l'Ufficio ribadisce l'inammissibilità del ricorso ex art. 21 D.Lgs. 546-1992, anche alla luce della normativa introdotta nell'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602-1973.

Concludeva chiedendo dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi art. 1, comma 222 l. 197-2022 per le cartelle di pagamento sopra elencate e confermare la pretesa nel resto, con vittoria di spese di lite.

In data 15/05/2024 si costituiva in giudizio ADR la quale controdeduceva:

INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO Il ricorso è inammissibile poiché proposto in violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/92, essendosi i ruoli di cui alle cartelle di pagamento n. [redacted] n. [redacted] cui si riferisce l'intimazione di pagamento impugnata rese definitive ed esigibili per mancata impugnazione delle medesime, regolarmente notificate in data 24.10.2011, 29.11.2013, 09.05.2016, 15.02.2017, 05.04.2017, come da documentazione che versava in atti. Precisava che le cartelle di pagamento sottostanti sono state regolarmente notificate, invero, le cartelle di pagamento n. [redacted] sono state notificate dal messo notificatore rispettivamente in data 24.10.2011, 29.11.2013, 09.05.2016, 15.02.2017, presso l'abitazione della ricorrente sita in [redacted] alla via [redacted] a mani del sig. [redacted] che si è qualificato marito della ricorrente, con invio successivo della raccomandata informativa; la cartella di pagamento n. [redacted] è stata notificata dal messo notificatore in data 05.04.2017 presso l'abitazione della ricorrente [redacted] a mani della stessa sig.ra [redacted], come risulta dalla documentazione che si produce. Sottolineava che le relate di notifica delle suddette cartelle di pagamento, prodotte dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, compilate da un pubblico ufficiale nelle modalità previste dalla legge fanno piena prova fino a querela di falso dell'avvenuta consegna dell'atto al destinatario e sono idonee a fornire la certificazione dell'avvenuta notifica. Citava giurisprudenza di legittimità;

tardività dell'eccezione di prescrizione, in quanto la medesima doveva essere sollevata impugnando nei

termini di legge le cartelle di pagamento di cui all' intimazione di pagamento regolarmente notificate. In ogni caso la suddetta eccezione è infondata poiché nessuna prescrizione si è maturata, avendone l'Agenzia delle Entrate Riscossione interrotto i termini notificando prima le cartelle di pagamento suindicate e successivamente in data 24/09/2014 l'intimazione di pagamento n. [redacted] e in data 31.03.2016 l'intimazione di pagamento n. [redacted] in data 05.04.2019 l'intimazione di pagamento n. [redacted] e in data 01.09.2022 l'intimazione di pagamento n. [redacted] oggi impugnata, come risulta dalla documentazione versata in atti.

Precisava, inoltre che la fattispecie in esame è soggetta alla sospensione della prescrizione dall'08.03.2020 al 31.08.2021, prevista da provvedimenti legislativi emanati per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione della pandemia da COVID-19, di cui il DL 18/2020, conv. con legge 27/2020, etc fino all'ultimo Decreto Sostegni bis (art. 4 del decreto legge n. 41/2021). Pertanto, essendo le suddette cartelle di pagamento oggetto di causa e le suddette intimazioni di pagamento state notificate entro i termini prescrizionali il ricorso va rigettato anche per il suddetto motivo.

Concludeva chiedendo:

- dichiarare inammissibile il ricorso per il motivo suddetto;

- rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto per i motivi sopra specificati emettendo ogni altra statuizione necessaria e consequenziale.

Con il favore delle spese di giudizio, I.V.A. e CPA nella misura vigente al momento del pagamento da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'infrascritto avvocato, il quale dichiara di avere anticipato le spese e di non avere ricevuto compensi.

Allegava documentazione come da separato indice.

In data 4/1/2024 il difensore del ricorrente depositava memorie con le quali rilevava che la contestazione sollevata dalla parti resistenti in ordine alla inammissibilità del ricorso è infondata in quanto secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte l'intimazione di pagamento è autonomamente impugnabile (vd., Cass., n. 3259/19; Cass., ord. n. 2541/18; Cass., n. 26129/17; Cass., n. 14765/16; Cass., n. 2616/15) e la stessa "può essere impugnata per vizi propri, oppure, in caso di mancata notificazione della cartella di pagamento, per far valere un vizio della sequenza procedimentale, deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto, o per contestare, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata di cui il contribuente può dedurre di essere venuto per la prima volta a conoscenza" (cfr., Cass., ord. n. 31957/24);

che l'Ufficio con memorie depositate il 16.03.2023, ha dichiarato che i ruoli esattoriali sottesi alle cartelle di pagamento: [redacted] (bollo 2005), [redacted] (bollo 2008) e [redacted] (bollo 2010) sono stati annullati ai sensi dell'art. 1, comma 222, L. 197/22 e che per i rimanenti ruoli erariali il ricorso sarebbe inammissibile ex art. 21 D. lgs. 546/92, alla luce della normativa introdotta dall'art. 12 comma 4-bis D.P.R. 602/73;

che veniva preso atto dello stralcio automatico dei ruoli disposto dall'Ente impositore; che nessuna ipotesi di inammissibilità si è invece verificata riguardo ai rimanenti crediti (bolli 2011-2012);

In risposta alle eccezioni sollevate dall'A.d.E.R. rilevava che la circostanza, affermata dall'Ufficio, che i crediti di cui alle cartelle nn. [redacted] e [redacted] sottese all'intimazione impugnata, sono stati annullati d'ufficio per effetto dello stralcio disposto ex art. 1, commi 222-230, L. n. 197/22, trova esplicita conferma anche nei documenti dell'A.d.E.R. (vd., docc. 2-3-4) e specificamente negli estratti di ruolo delle citate cartelle, in cui si legge che il debito "residuo corrente" è pari a zero. Proseguiva nella disamina, per la cartella n. [redacted] notificata il 15.02.2017 a

mani del marito della ricorrente, l'A.d.E.R. asserisce di aver provveduto all'"invio successivo della raccomandata informativa" (così, a pag. 3 delle Controdeduzioni). Invero, dall'esame della documentazione prodotta (vd., doc. 5) si ricava sia l'intellegibilità della schermata (vd., pag. 6), nella parte in cui sono riportati i dati (N° raccomandata, destinatario, indirizzo e riferimento cartella) della spedizione della raccomandata informativa, sia la mancata allegazione della ricevuta di notifica della stessa. Premesso che la raccomandata informativa rappresenta un adempimento essenziale del procedimento di notifica ai sensi dell'art. 60, co. 1, lett. b-bis), D.P.R. n. 600/73, applicabile alla notifica delle cartelle di pagamento in virtù del richiamo operato ex art. 26, ultimo comma, D.P.R. 602/73, l'orientamento granitico della Suprema Corte (già espresso nelle sentenze n. 8700/20, n. 17235/18, n. 2868/17 e n. 19730/16) è chiaro nel ritenere che "In tema di notifiche di cartelle esattoriali, risultano illegittime quelle che vengano consegnate ad un familiare convivente se non siano in seguito accompagnate dall'invio della raccomandata informativa all'effettivo destinatario dell'atto. (…) Pertanto, dal momento che la raccomandata informativa, quale adempimento essenziale del procedimento 4 di notifica, deve essere regolarmente presente nel procedimento notificatorio stesso, qualunque suo difetto rende illegittimo il procedimento stesso" (cfr., Cass., ord. n. 14093/22; conf., Cass., n. 13507/23; Cass., n. 12470/20).

Rilevava, inoltre, che, diversamente da quanto pretestuosamente asserito dall'A.d.E.R., alla mancata opposizione delle cartelle sottese all'intimazione opposta consegue soltanto la definitività del credito ma non anche l'intangibilità della pretesa, in quanto la mancata impugnazione di un atto del Concessionario "non determina anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c." (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 23397/16). Ciò in quanto, la cartella esattoriale costituisce, per sua natura, un mero atto amministrativo di autoformazione e, pertanto, è privo dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. In ordine alla presenza di atti interruttivi della prescrizione, successivi alla notifica delle cartelle, l'A.d.E.R. sostiene di aver notificato "in data 24.09.2014 l'intimazione di pagamento n. [redacted] e in data 31.03.2016 l'intimazione di pagamento n. [redacted] in data 05.04.2019 l'intimazione di pagamento n. [redacted] e in data 01.09.2022 l'intimazione di pagamento n. [redacted] oggi impugnata" (così, a pag. 5 delle Controdeduzioni). Sul punto, va detto preliminarmente che le intimazioni di pagamento n. [redacted] (asseritamente notificata il 24.09.2014) e n. [redacted] (asseritamente notificata il 31.03.2016) sono ininfluenti ai fini della decisione, non potendo essere state notificate in epoca antecedente rispetto alle due residue cartelle di cui dovrebbero costituire l'atto successivo (la cartella n. [redacted] notificata il 15.02.2017, e la n. [redacted] notificata il 5.04.2017). Con riferimento all'intimazione n. [redacted] l'A. d.E.R. allega soltanto l'avviso di ricevimento della racc. n. 614597635225, ricevuta il 5.04.2019 (vd., doc. 9); tuttavia, la mancata allegazione dell'intimazione di pagamento e della relata di notifica, così come del foglio di "interrogazione documenti", non permette di associare con certezza l'avviso di ricevimento della raccomandata depositata all'atto interruttivo di cui l'A.d.E.R. fa menzione, né soprattutto di conoscere con certezza quali cartelle di pagamento richiamasse al suo interno. Riepilogando, dalla disamina dei documenti prodotti dall'A.d.E.R. si ricava la fondatezza della sollevata eccezione di nullità della notifica della cartella n. [redacted] e delle successive intimazioni di pagamento. L'A.d.E.R., infatti, si è limitata a sostenere la correttezza della sequenza notificatoria senza dare prova di quanto sostenuto. Citava giurisprudenza di legittimità. Orbene, in mancanza di validi atti interruttivi, il termine di prescrizione triennale risulta essere decorso per entrambi i bolli auto (2011-12), portati nelle due residue cartelle (n. [redacted] e n. [redacted] e richiesti con la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.

Concludeva insistendo in domanda, con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato antistatario.

In data 30/12/2024 ADR depositava delle memorie con le quali richiamava integralmente le proprie difese ed insisteva in domanda.

All'udienza del 31/01/2025 la controversia è posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, rileva ed osserva:

che le cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato e distinte con il numero [redacted] (bollo 2005), n. [redacted] (bollo 2008) e n. [redacted] (bollo 2010) sono stati annullati ai sensi dell'art. 1, comma 222, L. 197/22, così come evidenziato dall' stesso Ufficio impositore Agenzia delle Entrate con memorie depositate il 16.03.2023;

che la notifica della cartella di pagamento distinta con il n. [redacted] individuata nella data del 15.02.2017 a mani del marito della ricorrente, l'A.d.E.R. appare irregolare, stante che, la notifica stessa non è corredata di tutti gli elementi di legge suscettibili di conferire validità ed in particolare , sia la mancata allegazione della ricevuta di notifica della stessa;

che nessuna prova è stata offerta in relazione alla notifica della cartella di pagamento n. n. [redacted] né parimenti la medesima cartella di pagamento risulta inserita in alcuna intimazione di pagamento;

Per l'effetto, la Corte, in parziale accoglimento del ricorso dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere limitatamente alle pretese di cui alle cartelle di pagamento numero [redacted] e [redacted] in quanto annullate ai sensi dell'art. 1, comma 222, L. 197/22,

accoglie il ricorso nel resto e compensa le spese in considerazione del parziale accoglimento.

P.Q.M.

La Corte, in parziale accoglimento del ricorso dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere limitatamente alle pretese di cui alle cartelle di pagamento numero [redacted]. Accoglie il ricorso nel resto e Compensa le spese.

Così deciso in Catania li 31/01/2025

IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE

Santo Lopes DR. VINCENZO GIANCARLO CASCINO